

ATTO N. 2371/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore di maggioranza Presidente Giorgio Bonaduce

Relatore di minoranza Vice Presidente Enrico Sebastiani

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento interno
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3,
del Regolamento interno

SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**


“Istituzione del Consorzio per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica”

Titolo proposto dalla Commissione

“Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica”

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 14.2.2005

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 15.2.2005




COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente ha esaminato nella seduta del 14 febbraio u.s. l'atto n. 2371, esprimendo sullo stesso parere favorevole a maggioranza.

Si comunica altresì che la Commissione ha deciso di modificare il titolo del disegni di legge così come segue: "Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica".

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Regolamento interno, comunicando, inoltre, che per la Commissione riferiranno oralmente per la minoranza il Consigliere Enrico Sebastiani e per la maggioranza il Presidente Giorgio Bonaduce.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale approvato con deliberazione n. 1872 dell'1.12.2004, concernente: "Istituzione del Consorzio per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica", depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 11.1.2005 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 88 dell'11.1.2005 (ATTO N. 2371);

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 14.2.2005 e udite le relazioni della medesima illustrate oralmente per la minoranza dal Vice Presidente Enrico Sebastiani e per la maggioranza dal Presidente Giorgio Bonaduce (ATTO N. 2371/BIS);

ATTESO che in data 3 febbraio 2005 si è svolto sull'atto un incontro consultivo pubblico con i soggetti individuati dalla Commissione;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;


con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato voti favorevoli, ... voti contrari e ...
voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente "Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica", composta di n. 11 articoli nel testo che segue:




<i>TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE</i>	<i>TESTO PROPOSTO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE</i>
ISTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA	COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER LA GESTIONE INTEGRATA DI FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA
Art. 1 (<i>Oggetto</i>)	Art. 1 (<i>Oggetto</i>)
1. La presente legge ha lo scopo di favorire, promuovere e sostenere la cooperazione tra le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, di seguito denominate aziende sanitarie, per la gestione di un sistema integrato delle funzioni tecniche e amministrative comuni a tutti i soggetti del servizio sanitario.	1. La presente legge ha lo scopo di: a) favorire, promuovere e sostenere la cooperazione tra le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere di seguito denominate aziende sanitarie, per la gestione di un sistema integrato delle funzioni tecniche e amministrative comuni a tutti i soggetti del servizio sanitario;
2. La presente disciplina attua gli indirizzi strategici della programmazione regionale in materia socio-sanitaria	b) attuare gli indirizzi strategici della programmazione regionale in materia socio-sanitaria.
Art. 2 (<i>Obiettivi</i>)	Art. 2 (<i>Obiettivi</i>)
1. La Regione, con la presente legge intende conseguire i seguenti obiettivi:	<i>idem</i>
a) razionalizzazione della spesa sanitaria, tenendo conto degli interessi diretti della collettività e ispirando la gestione a criteri di efficacia, efficienza, economicità e redditività, finalizzata al miglioramento dei livelli di assistenza e di servizi resi al cittadino;	<i>idem</i>
b) omogenea applicazione degli indirizzi regionali in materia di politica sanitaria;	<i>idem</i>
c) efficiente ed efficace partecipazione degli enti consorziati al processo di ottimizzazione dell'impiego delle risorse attraverso la pianificazione di strategie e l'attivazione di procedure comuni.	<i>idem</i>
Art. 3 (<i>Consorzio per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative</i>)	Art. 3 (<i>Società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative</i>)
1. Per le finalità previste dalla presente legge, le aziende sanitarie della Regione	1. La Regione promuove la costituzione di una società a partecipazione pubblica di




costituiscono, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, una società consortile denominata Consorzio per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative, di seguito denominata Consorzio.	tipo consortile tra le aziende sanitarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
	a) gestione delle risorse umane:
	1) trattamento economico;
	2) gestione previdenziale;
	3) procedure per il reclutamento del personale;
	4) formazione del personale;
	b) affari legali;
	c) acquisizione beni e servizi;
	d) ottimizzazione logistica;
	e) gestione del patrimonio;
	f) gestione delle tecnologie;
	g) gestione del sistema informativo e tecnologie informatiche;
	h) assistenza tecnico-gestionale alle aziende sanitarie per le funzioni ottimizzabili;
	i) attività di consulenza specializzata alla gestione aziendale, anche ai fini dell'assistenza economico-finanziaria, al fine di favorire e promuovere l'introduzione di forme innovative di gestione tese al risparmio e alla razionalizzazione e al razionamento dei fattori di produzione.
2. Possono aderire al Consorzio, successivamente alla costituzione, altri enti pubblici o organismi di interesse pubblico, purché le loro finalità siano coerenti e compatibili con quelle fissate dall'atto di indirizzo strategico di cui all'articolo 3, comma 2.	2. L'ingresso di nuovi soci nella società può essere consentito, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi vigenti e dallo statuto, ad altri enti pubblici o organismi di interesse pubblico, purché le loro finalità siano coerenti e compatibili con gli obiettivi della presente legge.
3. Il Consorzio, per il perseguimento dei propri obiettivi e nello svolgimento dei propri compiti, opera sulla base di un atto di indirizzo strategico deliberato dalla Giunta regionale, che stabilisce le modalità di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, il programma di attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative	soppresso




progettuali nonché la consistenza delle risorse umane necessarie al suo funzionamento.	
4. Il Consorzio è regolato per il suo funzionamento dallo Statuto che tiene conto dell'atto di indirizzo di cui al comma 2.	soppresso
Art. 4 (Attività del Consorzio)	Art. 4 (Funzioni di indirizzo della Regione)
1. Il Consorzio svolge le seguenti funzioni tecnico amministrative in materia di sanità pubblica:	1. La Regione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, delinea gli indirizzi strategici cui dovranno fare riferimento le aziende sanitarie quali soci della società costituita ai sensi dell'art. 3, con particolare riferimento ai settori di intervento e alle attività da svolgere, nonché ai progetti da realizzare, stabilendo tempi e modalità di gestione in forma associata da parte delle aziende sanitarie delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3.
a) gestione delle risorse umane:	soppresso
1) trattamento economico;	soppresso
2) gestione previdenziale;	soppresso
3) procedure per il reclutamento del personale;	soppresso
4) formazione del personale;	soppresso
b) affari legali;	soppresso
e) acquisizione beni e servizi;	soppresso
d) ottimizzazione logistica;	soppresso
e) gestione del patrimonio;	soppresso
f) gestione delle tecnologie;	soppresso
g) gestione del sistema informativo e tecnologie informatiche;	soppresso
h) assistenza tecnico gestionale alle aziende sanitarie per tutte le funzioni ottimizzabili;	soppresso
i) attività di consulenza specializzata alla gestione aziendale, anche ai fini dell'assistenza economico finanziaria, al fine di favorire e promuovere	soppresso




l'introduzione di forme innovative di gestione tese al risparmio e alla razionalizzazione e al razionamento dei fattori di produzione.	
2. Il Consorzio può svolgere ulteriori funzioni individuate dai soci nel loro esclusivo e diretto interesse nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2.	soppresso
Art. 5 (Organi del Consorzio)	Art. 5 (Organi della società)
1. Sono organi del Consorzio:	1. Sono organi della società:
a) l'assemblea dei soci;	idem
b) l'amministratore unico;	idem
c) il collegio sindacale.	idem
2. Gli organi di cui al comma 1 esercitano le funzioni e i poteri attribuiti a ciascuno dallo statuto.	2. Gli organi di cui al comma 1 esercitano le funzioni e i poteri attribuiti a ciascuno dalle norme vigenti e dallo statuto.
3. Al Collegio sindacale si applicano le norme vigenti in materia.	soppresso
Art. 6 (Assemblea dei soci)	Art. 6 (Assemblea dei soci)
1. L'assemblea dei soci è costituita dai direttori generali delle aziende sanitarie consorziate.	1. Le aziende sanitarie partecipano all'Assemblea della società con i propri direttori generali.
2. L'adesione al Consorzio di cui all'articolo 3, comma 2, è deliberata dall'assemblea dei soci, previo parere favorevole della Giunta regionale, secondo le modalità indicate dallo statuto.	soppresso
Art. 7 (Amministratore unico)	Art. 7 (Amministratore unico)
1. L'Assemblea del Consorzio nomina, su designazione della Giunta regionale, l'amministratore unico che svolge le funzioni di direttore generale.	1. L'Assemblea dei soci nomina, su designazione della Giunta regionale, l'amministratore unico.
2. L'amministratore unico viene scelto tra persone dotate di professionalità adeguate alle funzioni da svolgere, in possesso del diploma di laurea e con comprovata competenza ed esperienza gestionale di direzione tecnica e amministrativa.	2. All'amministratore unico è riconosciuto un compenso non superiore agli emolumenti previsti per i direttori generali delle aziende sanitarie della Regione.
3. All'amministratore unico spetta	3. Per i dipendenti di pubbliche



<p>un'indennità di carica non superiore agli emolumenti previsti per i direttori generali delle aziende sanitarie della Regione.</p>	<p>amministrazioni, la nomina ad amministratore unico determina il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni e al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.</p>
<p>4. Il rapporto di lavoro dell'amministratore unico, è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, nel rispetto degli articoli da 2222 a 2238 del codice civile. La nomina ad amministratore unico determina per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.</p>	<p>soppresso</p>
<p>Art. 8 <i>(Quote di partecipazione)</i></p>	<p>Art. 8 <i>(Quote di partecipazione)</i></p>
<p>1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo consortile tra i consorzati, in modo che comunque sia riservata alle aziende sanitarie una quota complessiva non inferiore al cinquantuno per cento.</p>	<p>1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo sociale tra i soci, in modo che comunque sia riservata alle aziende sanitarie una quota complessiva non inferiore al cinquantuno per cento.</p>
<p>2. Ciascun componente dell'assemblea dei soci rappresenta l'ente consorziate in misura pari alla quota di partecipazione al fondo consortile fissata nello statuto.</p>	<p>2. Ciascun componente dell'assemblea rappresenta l'ente associato in misura pari alla quota di partecipazione al fondo sociale fissata nello statuto.</p>
<p>Art. 9 <i>(Personale del Consorzio)</i></p>	<p>Art. 9 <i>(Personale della società)</i></p>
<p>1. L'amministratore unico di cui all'articolo 7, d'intesa con l'assemblea dei soci e in armonia con le indicazioni formulate dalla Giunta regionale con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, individua, nell'ambito delle aziende del servizio sanitario regionale e degli eventuali enti consorzati, il personale ritenuto idoneo a soddisfare le proprie esigenze organizzative-gestionali e ne acquisisce la relativa disponibilità all'inserimento nell'organico del Consorzio.</p>	<p>1. L'amministratore unico di cui all'articolo 7, individua, nell'ambito delle aziende del servizio sanitario regionale e degli eventuali enti associati, il personale ritenuto idoneo a soddisfare le proprie esigenze organizzative-gestionali e ne acquisisce la relativa disponibilità all'inserimento nell'organico della società.</p>



<p>2. I servizi delle aziende sanitarie le cui funzioni sono trasferite al consorzio sono soppressi. Eventuali attività residue sono attribuite ad altre strutture aziendali. Il personale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria è assegnato ad altri servizi aziendali.</p>	<p>2. Al personale della società si applica il CCNL del personale del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p>3. Il Consorzio, per particolari professionalità, qualora non esistenti o non disponibili presso le strutture degli enti consorziati, può attivare, previo confronto con le organizzazioni sindacali, contratti a tempo determinato.</p>	<p>3. La società, per particolari professionalità, qualora non esistenti o non disponibili presso le strutture dei soci, può attivare, previo confronto con le organizzazioni sindacali, contratti a tempo determinato.</p>
<p>4. Al personale del Consorzio si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale.</p>	<p>4. I servizi delle aziende sanitarie le cui funzioni sono trasferite alla società sono soppressi. Eventuali attività residue sono attribuite ad altre strutture aziendali. Il personale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, è assegnato ad altri servizi aziendali.</p>
<p>Art. 10 (Statuto)</p>	<p>Art. 10 (Statuto)</p>
<p>1. Lo statuto è approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci.</p>	<p>soppresso</p>
<p>2. In particolare, lo statuto prevede:</p>	<p>1. Lo statuto disciplina in particolare:</p>
<p>a) il funzionamento degli organi consorziali e l'organizzazione dei consorzi;</p>	<p>a) il funzionamento degli organi societari e l'organizzazione della società;</p>
<p>b) le forme di consultazione degli enti consorziati al fine di garantire l'unitarietà di condotta dei soci;</p>	<p>b) le modalità di adesione alla società;</p>
<p>c) gli obblighi e le garanzie dei consorziati in merito allo svolgimento delle attività istituzionali previste dal Consorzio;</p>	<p>c) i requisiti richiesti per la nomina dell'amministratore unico;</p>
<p>d) la facoltà del Consorzio, in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei consorziati, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei consorziati.</p>	<p>d) la facoltà della società, in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei consorziati, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei soci.</p>
<p>Art. 11 (Norma finale)</p>	<p>soppresso</p>
<p>1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende sanitarie costituiscono il Consorzio.</p>	<p>soppresso</p>
<p>Art. 12</p>	<p>Art. 11</p>



<i>(Norma transitoria)</i>	<i>(Norma transitoria)</i>
1. Il Consorzio espleta la propria attività in via sperimentale per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data della sua costituzione, al termine del quale la Giunta regionale procede ad una valutazione dei costi e dei benefici al fine di decidere sul mantenimento del Consorzio stesso.	1. La Giunta regionale trascorso un periodo di due anni dalla data della costituzione della società procede ad una valutazione dei costi e dei benefici e ne riferisce al Consiglio regionale.
2. Nel periodo di cui al comma 1 l'assemblea dei soci di cui all'articolo 6, su designazione della Giunta regionale, può nominare come amministratore uno dei direttori generali in carica in una delle aziende sanitarie regionali.	soppresso
3. Per i primi tre anni e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 3, la Giunta regionale definisce il compenso aggiuntivo da corrispondere al direttore generale incaricato di tale funzione.	soppresso